

Pubblicato il 06/05/2020

N. 00542/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00829/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 829 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Bertini e Pietro Giuseppe Bettarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di Firenze n. -OMISSIS- del 04/04/2019, notificato in data 05/04/2019;
- di ogni atto precedente, presupposto e/o preliminare ancorché incognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 84 del d.l. n. 18/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2020 il dott. Alessandro Cacciari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- l'odierno ricorrente ha chiesto il rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia, già revocato a seguito di una sentenza ex art. 444 c.p.p. recante condanna alla reclusione di due mesi emessa dal Tribunale di Prato il 16 novembre 2010 per il reato di minaccia con le armi nei confronti della figlia;
- la richiesta è stata rifiutata con provvedimento questorile 4 aprile 2019, n. -OMISSIS-, in conseguenza della suddetta condanna e per essere il ricorrente stato deferito il 2 settembre 2002 all'Autorità Giudiziaria per violazioni della normativa in materia di attività venatoria;
- il diniego è stato impugnato con il presente ricorso lamentando, con primo motivo di gravame, che l'Amministrazione non avrebbe preso in esame elementi favorevoli all'accoglimento della domanda quali la revoca del decreto prefettizio concernente il divieto di detenzione armi, che peraltro cita anche un parere favorevole del Comando Provinciale dei Carabinieri, l'intervenuta riabilitazione e la dichiarazione di estinzione degli effetti penali del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p., elementi tutti rappresentati nella memoria di intervento procedimentale;

- con secondo motivo il ricorrente si duole che la ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza emessa il 16 novembre 2010 smentirebbe la gravità della condotta rappresentata nel diniego impugnato;
- la vicenda è infatti scaturita da una discussione nata per futili motivi con la figlia che, in maniera asseritamente affrettata, ha presentato denuncia-querela contro il padre la cui scelta di optare per il patteggiamento sarebbe dovuta all'opportunità di evitare un logorante processo che avrebbe coinvolto l'intera famiglia;
- il ricorrente lamenta anche che l'Amministrazione non avrebbe considerato la sua condotta priva di mende tenuta sia prima che dopo l'episodio, testimoniata dagli attestati di stima delle Società Sportive presso le quali ha prestato attività di preparatore atletico e di tale sig. -OMISSIS- cui ha salvato la vita in occasione di un malore;
- si è costituita con memoria di stile l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno chiedendo la reiezione del ricorso;
- nulla viene esplicitato né nel provvedimento impugnato, né nella produzione documentale dell'Avvocatura dello Stato, in ordine al deferimento del ricorrente il 2 settembre 2002 all'Autorità Giudiziaria per violazioni della normativa in materia di attività venatoria, sicché questo elemento non può essere ritenuto ostativo al rilascio del titolo richiesto sia per la distanza temporale del fatto, sia perché deve ritenersi che non sia sfociato in alcun provvedimento giudiziario;
- nel caso di specie, al di là del fatto specifico sfociato nella condanna per minaccia a carico del ricorrente, come dichiarato a sommarie informazioni da sua moglie in famiglia esistono "incomprensioni... che durano ormai da anni";

- questa Sezione ha stabilito che la presenza di un quadro di conflittualità familiare costituisce motivo valido a legittimare il ritiro definitivo del porto d'armi (T.A.R. Toscana II, 4 dicembre 2017 n. 1496) e tuttavia, nel caso di specie, il principio non può trovare applicazione a causa della peculiarità della fattispecie;

- la conflittualità familiare è infatti l'unico elemento atto a fondare un giudizio di inaffidabilità del ricorrente all'uso delle armi e detto elemento è già stato valutato positivamente dalla competente Prefettura, con la revoca del divieto di detenere armi, e non sussistono altri elementi di fatto idonei a fondare tale giudizio negativo;

- la concessione della licenza per portare armi fuori casa non può quindi determinare, né aggravare, un eventuale rischio di abuso delle stesse da parte del ricorrente, una volta che egli sia abilitato a detenerle in casa;

- la parte offesa dal reato di minaccia, poi, ha chiarito di avere compiuto un errore di valutazione ritenendo che il padre avesse voluto minacciarla con le armi (doc. 9 ricorrente);

Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso, con annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento delle ulteriori censure, poiché il loro eventuale accoglimento non apporterebbe ulteriori utilità al ricorrente;

Ritenuto inoltre di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo quanto disposto dall'articolo 84, comma 6 del d.l. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Cacciari

IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.